

COMUNE DI ZERMEGHEDO

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 8 del 24/05/2022

OGGETTO: PARERE IN ORDINE DELLA PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI DA APPLICARE PER L'ANNO 2022

Il giorno 24 maggio 2022, la sottoscritta Laura Drago, Revisore Unico del Comune di Zermeghedo, nominata per il periodo 01/03/2022-28/02/2025 con delibera C.C. n. 2 del 24 febbraio 2022, procede ad esaminare la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 03/05/2022 avente ad oggetto “**PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022**”

VISTI

- il vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;
- gli atti predisposti;
- la circolare n. 19 del Ministero dell'Interno del 02.03.2022

RICHIAMATI

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n. 147, che ha introdotto a partire dall'1.1.2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;
- l'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 che ha disciplinato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla TARI, art. 1 comma 702, della L. 147/2013 recante disposizioni sulle modalità regolamentari degli enti locali in materia di entrate proprie;
- l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 che ha stabilito in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36 del 13.01.2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 che ha previsto che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RILEVATE

- la Deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 di ARERA, che ha definito i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A), sia poi validato “...dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 493/2020 del 24.11.2020 di ARERA, avente ad oggetto “Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”;
- la Deliberazione n. 363/2021 del 3.08.2021 avente ad oggetto “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la Deliberazione n. 2/2021 del 4.11.2021 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato

dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025

ESAMINATA

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 23/05/2022 relativa alla presa d'atto del PEF pluriennale TARI 2022-2025 predisposto e validato dall'Ente competente Consiglio di Bacino Vicenza ed i relativi allegati, la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema di cui all'appendice 2 del MTR della Delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019, la relazione con il calcolo e determinazione delle tariffe da applicare in via definitiva per l'anno 2022;

CONSIDERATO

- che l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 con atto n. 11 del 31.03.2022;
- che l'importo di € 16.938,00= (sedicimilanovencentotrentaottoeuro), pari alla differenza dei costi dell'anno 2020, derivante dalla rideterminazione del PEF, rispetto al PEF bollettato, viene recuperato nelle annualità 2023-2024-2025 come esposto al punto 5.9. della relazione di accompagnamento- validazione piano economico finanziario;

PRESO ATTO

dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 17 del 23.05.2022 relativa alla presa d'atto pluriennale TARI 2022/2025 e all'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente parere viene rilasciato in formato pdf e sottoscritto digitalmente dal rispettivo studio

Il Revisore Unico

Dott.ssa Laura Drago